



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 1221

Torino, 14/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2944, EX MICHELIN STURA NORD, CORSO ROMANIA 546 – TORINO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessa da Planeta Studio Associato per conto di S.p.A. Michelin Italiana con PEC del 28/07/2021 (ns. prot. n. 6482 del 29/07/2021).

Vista la determinazione dirigenziale n. 1567 dell'11/04/2022, trasmessa con nota ns. prot. n. 3173 del 13/04/2022, con la quale è stata approvata l'analisi di rischio sito-specifica per il sito in oggetto.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3441 del 26/07/2022, trasmessa con nota ns. prot. n. 6779 del 28/07/2022, con la quale è stata approvata la ripermetrazione del sito in oggetto, limitatamente all'esclusione dal procedimento di bonifica dell'area individuata all'interno del foglio 1044, particelle 157, 171, 173, 175, 176, denominata "Sub Ambito 2 - Stralcio 1".

Tenuto conto che con la determinazione sopra citata non è stato autorizzato lo stralcio dal procedimento di bonifica in oggetto dell'area individuata all'interno del foglio 1044 dalle particelle 190 e 191.

Vista la nota prot. 3095 del 11/11/2022 (ns. prot. 10240 del 16/11/2022) con la quale il Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata ha trasmesso la convenzione, riferita allo Studio unitario d'ambito (S.U.A) e al Piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) per l'ambito "3.1 Michelin", stipulata tra il Comune di Torino e la società per azioni Michelin Italiana S.A.M.I. e la società Antea RE S.r.l.

Visto il documento "ANTEA RE S.r.l. - sito ex Michelin Area Nord - Corso Romania 546 - Torino - Progetto di messa in sicurezza permanente aree verdi - Ottobre 2022" redatto da ST&A S.r.l. e trasmesso dal proponente Antea RE S.r.l, con PEC del 27/10/2022 (ns. prot. n. 9704 del 28/10/2022) quale progetto di messa in sicurezza permanente ex art. 242 comma 7 del D. Lgs. 152/06.





Vista la comunicazione ns. prot. n. 10078 del 10/11/2022, con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha convocato la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente, richiedendo agli Enti interessati di esprimere la propria valutazione entro il 19/12/2022.

Vista la nota ns. prot. n. 10964 del 06/12/2022 con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha richiesto alla Divisione Verde e Parchi, su suggerimento della Divisione infrastrutture con nota prot. 20431 del 23/11/2022 (ns. prot. n. 10551 del 23/11/2022), di esprimere la propria valutazione nell'ambito della conferenza di servizi in corso entro il 19/12/2022.

Visto il parere prot. 4967 del 19/12/2022 (ns. prot. n. 11503 del 20/12/2022) con il quale la Divisione Verde e Parchi ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni (**allegato 1**).

Visto il parere prot. n. 167115/TA1/GLS del 21/12/2022 (ns. prot. n. 11598 del 22/12/2022) con il quale Città Metropolitana di Torino ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni (**allegato 2**).

Visto il contributo tecnico prot. n. 116808 del 21/12/2022 (ns. prot. n. 11597 del 22/12/2022) con il quale Arpa Piemonte ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni (**allegato 3**).

Vista la comunicazione ns. prot. 11622 del 22/12/2022 con la quale è stato richiesto l'elaborazione di un documento integrativo che tenesse conto delle prescrizioni e osservazioni contenuti nei pareri sopra citati.

Visto il documento *“Progetto di messa in sicurezza permanente aree verdi – Riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla comunicazione della città di Torino prot. n. 00011622/2022 del 22/12/2022”* redatto da ST&A S.r.l. e trasmesso con PEC del 31/01/2023 (ns. prot. n. 1314 del 09/02/2023) da ANTEA RE S.r.l..

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la conferenza dei servizi del 10/11/2022 e la documentazione ricevuta per rispondere alle richieste degli Enti competenti, si esprime una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente presentato come integrato nel corso del procedimento.

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto di messa in sicurezza permanente e di autorizzare gli interventi previsti.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nell'allegato 5 al documento ns. prot. n. 1314 del 09/02/2023, pari a 658,695.00 € euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di ANTEA RE S.r.l..

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 15 mesi.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione> richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'**allegato 4**.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di approvare** il documento "*ANTEA RE S.r.l. - sito ex Michelin Area Nord - Corso Romania 546 - Torino - Progetto di messa in sicurezza permanente aree verdi - Ottobre 2022*" redatto da ST&A S.r.l. e trasmesso da Antea RE S.r.l. in data 27/10/2022 (ns. prot. n. 9704 del 28/10/2022) ed il documento "*Progetto di messa in sicurezza permanente aree verdi – Riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla comunicazione della città di Torino prot. n. 00011622/2022 del 22/12/2022*" redatto da ST&A S.r.l. e trasmessa da ANTEA RE S.r.l. in data 31/01/2022 (ns. prot. n. 1314 del 09/02/2023), e **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti e del piano di monitoraggio;

2) **di dare atto** che con la determinazione dirigenziale n. 3441 del 26/07/2022 è stata approvata la ripermutazione del sito in oggetto limitatamente all'esclusione dal procedimento di bonifica dell'area individuata all'interno del foglio 1044, particelle 157, 171, 173, 175, 176, denominata "Sub Ambito 2 - Stralcio 1" e non dell'area individuata all'interno del foglio 1044 dalle particelle 190 e 191 "Sub Ambito 2 – Stralcio 2";

3) **di richiedere** il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso della conferenza dei servizi e contenute nei pareri degli Enti allegati:

a. le modalità di posa del capping dovranno rispettare, anche relativamente alla nuova piantumazione degli alberi, quanto previsto al paragrafo 5.2 del documento "*Progetto di messa in sicurezza permanente aree verdi – Riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla comunicazione della città di Torino prot. n. 00011622/2022 del 22/12/2022*" redatto da ST&A S.r.l. e trasmessa da ANTEA RE S.r.l. in data 31/01/2022 (ns. prot. n. 1314 del 09/02/2023);

b. le attività di monitoraggio previste sulle acque sotterranee di cui ai punti 2) b) e 2) c) della D.D. n. 1567 del 11/04/2022 dovranno essere svolte da ANTEA RE S.r.l.;



c. il monitoraggio proposto nel documento in approvazione, volto alla verifica dell'integrità del capping permeabile, non dovrà limitarsi alla durata di 5 anni. Tale durata, congiuntamente alla verifica della correttezza del modello concettuale adottato in fase di analisi di rischio, di cui al sopracitato punto 2) b) della D.D. n. 1567, è individuata quale funzionale alla richiesta di certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d. la manutenzione del capping, in capo ad Antea RE S.r.l., dovrà proseguire fino a che non vengano meno le assunzioni fatte nell'ambito dell'analisi di rischio approvata;

e. a seguito degli interventi di messa in sicurezza permanente dovrà essere garantita a tempo indeterminato l'esecuzione di una verifica, con cadenza minima annuale, dello stato di integrità del capping finalizzata all'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione dello stesso;

f. l'attestazione del completamento degli interventi dovrà pervenire, a conclusione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza permanente, con la trasmissione di una relazione di fine lavori e di collaudo degli stessi da parte del proponente Antea RE S.r.l.;

4) **di richiedere** che a decorrere dalla data di comunicazione di avvio degli interventi, siano trasmessi aggiornamenti dello stato di avanzamento delle attività di bonifica con cadenza minima semestrale all'attenzione della Città metropolitana di Torino, dell'Arpa Piemonte e del Comune di Torino;

5) **di richiedere** che eventuali successive variazioni al cronoprogramma approvato con il presente provvedimento debbano essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al progetto approvato;

6) **di richiedere** che qualora non siano realizzate le opere di messa in sicurezza permanente nel previsto lasso di tempo, dovrà essere tempestivamente prodotto un documento integrativo o di variante da sottoporre all'approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contenente una proposta di prosecuzione del procedimento in oggetto;

7) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di messa in sicurezza permanente, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

8) **di ricordare** che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati;

9) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica;

a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;



b. nel corso di eventuali scavi realizzati successivamente agli interventi di messa in sicurezza permanente dovrà essere garantita la gestione come rifiuto del terreno contaminato posto al di sotto del capping previsto, salva la possibilità di recuperare una quota parte del materiale, sempre da collocare al di sotto del capping con il previo assenso degli Enti;

c. in caso di eventuali schianti o se si rendesse necessario provvedere all'abbattimento di vegetazione arborea non sarà possibile procedere al completo espianto della porzione basale del tronco e/o dell'apparato radicale, ma si dovrà ricorrere alla triturazione degli stessi mediante l'utilizzo di appositi mezzi meccanici dotati di utensili atti allo sminuzzamento dei residui vegetali ed operanti anche nel sottosuolo ad una profondità non superiore ai 50 cm;

d. gli scavi nel sottosuolo dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

10) **di disporre** che la Società ANTEA RE S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Castello, 19, 20121, Partita IVA 10110390969, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a 358,988.78 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Area Qualità del Territorio e reperibile al seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;

11) **di fissare** in 60 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

12) **di richiedere** che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga entro 60 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

13) **di richiedere** la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente, anche al fine di consentire i controlli in corso d'opera e ad ultimazione intervento da parte di Arpa Piemonte;

14) **di trasmettere** la presente determinazione a ANTEA RE S.r.l. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – strutture interessate Divisione Urbanistica e Territorio, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Divisione Verde e Parchi, Qualità e Valutazioni Ambientali e ST&A S.r.l.;

15) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

16) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

17) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. ALLEGATO 1_Parere Divisione verde e parchi_ns.prot.11503_20-12-2022
2. ALLEGATO 2_Parere Città Metropolitana di Torino_ns.prot.11598_22-12-2022
3. ALLEGATO 3_Parere Arpa Piemonte_ns.prot.11597_22-12-2022
4. ALLEGATO 4_Tabella sintesi garanzie finanziarie

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'